RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909

Art. 26

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in... 4,595,001 51 delle quali furono riscosse..... 2,730,013 95

---------- e rimasero da riscuotere..... 1,864,987 56 ----------

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-187-1913/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it